

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIETRO SIRENA

Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha affermato che:

-a partire dal 1989, avrebbe lavorato alle dipendenze della banca resistente, presso la quale avrebbe altresì aperto un conto corrente e un conto deposito titoli; -a tali rapporti contrattuali la banca resistente avrebbe applicato le condizioni di favore previste per i propri dipendenti; -in particolare, esse avrebbero previsto la gratuità di tutte le operazioni in conto corrente e un fido di € 5.000,00, l'applicazione di un tasso d'interesse agevolato e l'assenza di commissioni di massimo scoperto; -le medesime condizioni, tranne quella relativa al fido, sarebbero state applicate anche a un altro conto corrente, di cui il ricorrente era cointestatario insieme al fratello; -nel settembre del 2007, il ricorrente si sarebbe dimesso; -nonostante, la banca resistente avrebbe continuato ad applicare ai rapporti contrattuali di cui si è detto le medesime condizioni di favore; -nel dicembre del 2012, avrebbe casualmente appreso che nel giugno del 2012 esse erano state tuttavia revocate dalla banca resistente per quanto riguarda il conto corrente di cui era l'esclusivo intestatario; -avrebbe pertanto deciso di chiuderlo, consegnando alla banca resistente la carta di credito, quella *bancomat* e i dispositivi per il *home banking*; -il 3 gennaio 2013, avrebbe altresì chiesto che i titoli depositati presso la banca resistente fossero trasferiti a

un altro intermediario; -tale disposizione non sarebbe stata tuttavia eseguita dalla banca resistente.

Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che: -sia ordinato alla banca resistente di applicare al conto corrente di cui si è detto le condizioni economiche precedenti alla loro variazione unilaterale, avvenuta nel giugno del 2012; -per l'effetto, la banca resistente sia condannata a restituire quanto indebitamente addebitato su tale conto corrente a titolo di spese, interessi, penali e oneri accessori; -sia ordinato alla banca resistente di trasferire i titoli depositati dal ricorrente a un altro intermediario; -per l'effetto, la banca resistente sia condannata al pagamento degli interessi legali maturati dalla data in cui tale trasferimento è stato richiesto (3 gennaio 2013); -la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno, quantificabile in € 10.000,00.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-la variazione contrattuale contestata dal ricorrente gli sarebbe stata comunicata il 7 giugno 2012 mediante il portale *on line*; -il ricorrente non avrebbe manifestato precedentemente al reclamo la volontà di recedere dal contratto di conto corrente e di deposito di titoli in amministrazione.

Ciò posto, l'intermediario resistente ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

È pacifico tra le parti che, il 1° agosto 2007, il ricorrente si sia dimesso dal servizio (all. 2 al ricorso) e che pertanto, a decorrere dal 3 settembre 2007, egli non abbia più prestato la propria attività professionale per la banca resistente (all. 3 al ricorso).

A ciò consegue che, a partire da tale data, egli non aveva più diritto all'applicazione delle condizioni di favore praticate dalla banca resistente nei confronti dei propri dipendenti e dirigenti (all.1 alle controdeduzioni).

È viceversa ingiustificato il ritardo della banca resistente nel trasferimento del *dossier* titoli richiesto dal ricorrente (all. 2 al ricorso).

Il recesso di quest'ultimo dal contratto di conto corrente si è altresì perfezionato, quanto meno dalla data in cui la banca resistente ha riscontrato il reclamo, ossia l'8 settembre 2014 (all. 4 al ricorso).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento della banca riguardo al mancato trasferimento del dossier titoli. Accerta che il ricorrente ha esercitato il recesso a far data dall'8 settembre 2014. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA